



COMUNE DI DELICETO

PROVINCIA DI FOGGIA

Corso Regina Margherita - Tel. 0881914303 - Fax 0881914333 - Email: info@comune.deliceto.fg.it - www.comune.deliceto.fg.it

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/09/2020

Prot. N. _____ del _____

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **18,30**, nella sala delle adunanze si sono oggi riuniti i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:.

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
DOTT. PASQUALE BIZZARRO	SI	BICCARINO MICHELE	SI
PACELLA ROCCO	SI	PALUMBO PASQUALE	SI
DI NUNNO MARIA LUGIA	SI	GIOIA ROCCO	SI
NATALE ADRIANA	SI	LIPSI ALFONSO	NO
CONTARDI CARMINE	SI		
D'AGNELLO PAOLA	SI		
GIOIA MARIA LUCIA	SI		
AMBROSINO GIUSEPPE	SI		
DE PAOLA MICHELE	SI		

Presenti N. **12**
Assenti N. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott.ssa TELESICA Maria M.**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Dott. Pasquale BIZZARRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Sindaco Presidente illustra ai Consiglieri presenti l'accapo in discussione relativo all' *APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020*. Anche in questo caso l'esigenza di portare un nuovo regolamento nasce dalla novella legislativa che avendo abrogato la IUC (della quali la TARI era parte) obbliga alla ridefinizione delle regole. Nel caso specifico si è trattato solo di una attività di restyling ossia di adeguamento alle norme ma il regolamento è in sostanza tale quale a quello precedente.

Il Consigliere Biccarino del Gruppo "**PASSIONE Deliceto**" si rifà alla dichiarazione già avanzata nel corso della discussione dell'accapo riferito alla *APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)* e per le stesse motivazioni dichiara l'astensione del suo gruppo, ossia perché non è stato messo nelle condizioni di poter valutare compiutamente il contenuto del regolamento in discussione e delle norme in esso richiamato, avendo ricevuto gli atti solo sabato sera e invita l'amministrazione, per le prossime volte, a trasmettere gli atti in tempo utile al fine di poter effettuare l'approfondimento che, soprattutto, i regolamenti meritano.

Replica il Sindaco che, si rifà a quanto già detto in occasione della replica riferita all'approvazione del Regolamento "IMU" e pertanto raccoglie l'invito ma evidenzia che nel caso di specie purtroppo anche la maggioranza ha avuto gli atti solo venerdì sera, atteso che gli uffici, oberati e come noto, in affanno per le carenze di dipendenti, hanno licenziato il testo definitivo nella giornata di Venerdì.

Terminati gli interventi e la discussione

Terminati gli interventi e la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che:

- l'art. 57 bis del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha previsto con riferimento alla TARI una espressa deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e in dettaglio ha stabilito che "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni

«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;

Dato atto che la TARI

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Considerato, altresì, che spetta al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI;

VISTA la proposta di Regolamento TARI 2020 predisposta dall'Ufficio Tributi comunale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Rilevato che a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Vista:

La legge di conversione del D.L. 34/2020, che ha confermato le disposizioni dell'art. 107, dl 18/2020 prorogando al 30 Settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione disponendo l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107, e allineando i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il nuovo termine del 30 settembre 2020 previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per i Comuni che non vi avessero ancora provveduto.

Visto: • il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTARIO - per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica - e contabile;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Verbale n. 9242 del 29/09/2020

Presenti 12 Votanti 9 , Astenuti 3(Bicarino, Gioia Rocco , Palumbo) Con voti favorevoli : 9 contrari 0

DELIBERA

1. di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. di approvare, ai sensi dell'articolo 1, comma 683 bis, della legge n. 147/2013, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI per l'anno 2020, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE stante l'urgenza di provvedere, Presenti 12 Votanti 9 , Astenuti 3 (Biccarino, Gioia Rocco , Palumbo) Con voti favorevoli : 9 contrari 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DELICETO

PROVINCIA DI FOGGIA

Corso Regina Margherita, 45 - Tel. 0881967411 - Fax 0881967433 - Email: info@comune.deliceto.fg.it - www.comune.deliceto.fg.it

Delibera di Consiglio Comunale N. 8 DEL 29/09/2020

Previo lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa TELESCA Maria M.

IL PRESIDENTE

Dott. Pasquale BIZZARRO

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. ROGATO Michele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. ROGATO Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. _____)

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA TELESCA MARIA M.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[-] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[-] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA TELESCA MARIA M.

	COMUNE DI DELICETO (Provincia di Foggia)	
Cod. Fisc. 80003310713 P. IVA: 01089670713	Deliceto, Corso Regina Margherita n° 45 (c.a.p. 71026) Tel. 0881/967411 - Fax 0881/967433 e-mail: info@comune.deliceto.fg.it PEC: protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it	

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA SULLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. ____ Del ____

ARTICOLO 1	OGGETTO
ARTICOLO 2	SOGGETTO ATTIVO
ARTICOLO 3	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ARTICOLO 4	ACCERTAMENTO
ARTICOLO 5	RISCOSSIONE COATTIVA
ARTICOLO 6	SANZIONI ED INTERESSI
ARTICOLO 7	RIMBORSI
ARTICOLO 8	CONTENZIOSO
ARTICOLO 9	DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 10	PRESUPPOSTO
ARTICOLO 11	SOGGETTI PASSIVI
ARTICOLO 12	LOCALI ED AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI
ARTICOLO 13	LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI
ARTICOLO 14	PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E NON ASSIMILABILI
ARTICOLO 15	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
ARTICOLO 16	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 17	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 18	PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 19	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 20	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
ARTICOLO 21	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ARTICOLO 22	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ARTICOLO 23	RIDUZIONE TARIFFARIE DEL TRIBUTO
ARTICOLO 24	ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
ARTICOLO 25	DISCIPLINA DELLE DECORRENZE DELLE RIDUZIONI
ARTICOLO 26	TRIBUTO GIORNALIERO
ARTICOLO 27	VERSAMENTI
ARTICOLO 28	IMPORTI MINIMI
ARTICOLO 29	DICHIARAZIONI
ARTICOLO 30	TRIBUTO PROVINCIALE
Allegato A - CATEGORE DI UTENZE NON DOMESTICHE	

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dall'01/01/2020 , prevista dall'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

ARTICOLO 2 - SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo della TARI è il Comune di **DELICETO** relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente , sul suo territorio .

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale , compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso .

ARTICOLO 4 - ACCERTAMENTO

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari , il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente , richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo , mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti , notificando al contribuente , anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento , un apposito avviso motivato.

Relativamente all'attività di accertamento , il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie , a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 , e successive modificazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati ; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente , questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale . Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato , del responsabile del

procedimento , dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela , delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento . Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ARTICOLO 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento ,sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione , coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente .

ARTICOLO 6 - SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione , si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato . La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente .

In caso di omessa presentazione della dichiarazione , si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato , con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione , si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato , con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'art. 4a del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso , si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente , con pagamento del tributo , se dovuto , della sanzione e degli interessi.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione .

Sulle somme dovute per il tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente al 1°gennaio di ciascun anno d'imposta. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno , con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 7 - RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento . Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso .

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura e con le stesse modalità di maturazione previste nell'art. 6 comma 7, del presente regolamento .

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad Euro 5,00.

ARTICOLO 8 - CONTENZIOSO

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ARTICOLO 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ARTICOLO 10 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ARTICOLO 11 - SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 12 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo qualsiasi sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.

2. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute , a qualsiasi uso adibite , la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale , suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 13 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SUSCETTIBILI DI PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano :

utenze domestiche

solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi ;

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici , quali cabine elettriche , vano ascensori e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati ;

locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione , restauro o risanamento conservativo in seguito a rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni , limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque , non oltre la data riportata nella certificazione dei lavori);

superfici coperti di altezza pari o inferiore a 150 centimetri ;

utenze non domestiche

locali dove si producono esclusivamente , di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti , a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti ;

le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a stanze di medicazione , laboratori di analisi, di radiologia, di terapie e simili a condizione che si dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti ;

le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali ad esempio le cabine elettriche dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura , allevamento e le serre a terra ;

i depositi di attrezzi agricoli che risultano regolarmente iscritti nei registri catastali quali immobili strumentali all'esercizio di attività agricole e che il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito , a spese del produttore, a terzi autorizzati o dal gestore pubblico in regime di convenzione ;

aree impraticabili o intercluse da recinzioni;

aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde ;

aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo ;

aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso ;

i locali e le aree degli impianti sportivi, limitatamente agli spazi dedicati all'esercizio delle attività;

i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione , limitatamente alla parte dove si svolgono le funzioni religiose;

- le zone di transito e manovre degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

le aree adibite in via esclusiva all'accesso di veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.

aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civili abitazioni quali, ad esempio , parcheggi, aree a verde , giardini, lastrici solari, balconi, verande, terrazzi e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse ;

aree comuni condominiali ai sensi dell'art . 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva .

locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria .

ARTICOLO 14 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI E NON ASSIMILABILI

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano , in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 30 giugno di ciascun anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio – contatto di smaltimento , copie fomulari di trasporto dei rifiuti regolarmente ceduti per il loro smaltimento)

Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano , anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta :

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie , stamperie , serigrafie , incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidee	30
Lavori di verniciature e lavorazioni di ceramiche	30
Autocarrozzerie ed autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	10
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e, comunque quella rilevata da personale appositamente incaricato e notificata per il pagamento del medesimo tributo riferito all'anno 2019.

ARTICOLO 16 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relative al servizio.

In particolare le tariffe del tributo devono garantire tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione integrale dei rifiuti.

Ai sensi del D.P.R 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.

I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.

ARTICOLO 17 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo , è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo .

Il Consiglio Comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione , le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale .

La tariffa è composta da una quota fissa , determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti , e da una quota variabile , rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione , in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento .

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

ARTICOLO 18 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione , purché debitamente e tempestivamente dichiarata .

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione , salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione .

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte , che comportano un aumento di tariffa , producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione , se dovuta , sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione .

Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio .

ARTICOLO 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche , sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo , come riportato nella tabella di cui all'allegato A del presente regolamento.

2. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento all'attribuzione del codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarata dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta . Nel caso di più attività svolte dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente . Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. I posti auto/garage che risultano intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse " a meno che non risultano direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione .

3. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica , determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti , è unica anche se le superfici che

servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (esempio superficie di vendita , esposizione , deposito , ufficio ecc.).

ARTICOLO 20 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1.La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata , oltre che alla superficie , anche al numero dei componenti secondo quanto previsto dal DPR 158/1999.

2.Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica , il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente .

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

3.Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi , istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa , a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata .

4.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza , quello di una unità .

5.Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento , il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

6.Per le altre utenze domestiche (secondo case) dei residenti si assume come numero degli occupanti quello di una unità.

7.Le cantine , le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante , se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche .

8.Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato , previa presentazione di richiesta documentata , in una unità.

9.Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

ARTICOLO 21 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo , per le utenze domestiche e non domestiche , le condizioni di nuova occupazione , di variazione , di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi circa la fine di utilizzo del servizio.

ARTICOLO 22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare ed i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione k_d per la specifica categoria indicati all'art. 17. La riduzione così determinata non può essere superiore al 30% della quota variabile del tributo.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del d.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario o, copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità di rifiuti avviati al recupero in conformità della normativa vigente.

Per particolari attività economiche quali le segherie e le falegnamerie per le quali vi è solo una minima produzione di rifiuti in quanto lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta al tributo il 40% della superficie utilizzata, previa dichiarazione di attestazione del riutilizzo di detto scarto da presentarsi entro il 30 giugno di ciascun anno.

Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi operano a consuntivo con, ove riconosciute, compensazioni sul tributo da corrispondere l'anno successivo.

ARTICOLO 23 - RIDUZIONE TARIFFARIE DEL TRIBUTO

la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

abitazioni e relative pertinenze con unico occupante nella misura del 20%

abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione da cittadini italiani iscritti a l'AIRE nella misura del 66,67%

tutti gli immobili non raggiunti dal servizio nella misura del 60%.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

ARTICOLO 24 – ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

scuole elementari primarie e scuole secondarie di primo grado pubbliche nella misura del 100%;

occupazioni realizzate da enti o associazioni senza fine di lucro nella misura del 50% del tributo giornaliero;

enti o associazioni che abbiano per scopo sia l'assistenza che la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose, nella misura del 50%;

locali ad uso abitativi occupati esclusivamente da persone anziane (ultra 65enne) con categorie catastali A/2, A/3, A/4, e A/5 nella misura del 30% purché non superino il seguente reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali:

euro 15.000,00 (se nucleo o coppia)

euro 12.000,00 (se persona sola)

locali ad uso abitativi occupati esclusivamente da nuclei familiari composti da 5 o più componenti con categorie catastali A/2, A/3, A/4, e A/5 nella misura del 30% purché non superino il seguente reddito annuo lordo imponibile ai fini fiscali di euro 30.000,00.

f) ulteriori particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito provvedimento della Giunta Comunale su specifica e motivata richiesta degli interessati nella misura del 30%.

Le riduzioni di cui al comma precedente hanno valore dal 1°giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'apposita dichiarazione .

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

ARTICOLO 25 - DISCIPLINA DELLE DECORRENZE DELLE RIDUZIONI

Le riduzioni di cui agli articoli 23 e 24 competono , a richiesta dell'interessato , e decorrono dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta, salvo che non siano domandate , contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata , nel caso in cui hanno la stessa decorrenza della dichiarazione . Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione , in difetto le riduzioni cessano comunque dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione , anche se non dichiarate , e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione .

ARTICOLO 26 - TRIBUTO GIORNALIERO

La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente , con o senza autorizzazione , locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno , commisurata su ciascun metro quadrato di superficie , maggiorata di un importo pari al 50 per cento.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa , da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano , in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate , nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ARTICOLO 27 - VERSAMENTI

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di novembre 2020, gennaio 2021 e marzo 2021 .

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 novembre di ciascun anno, salvo conguaglio.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2019 il servizio di gestione dei rifiuti.

ARTICOLO 28 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al pagamento del tributo qualora l'importo dovuto è inferiore o uguale a 5 euro.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ARTICOLO 29 - DICHIARAZIONI

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU.

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 30 - TRIBUTO PROVINCIALE

I soggetti passivi della TARI devono corrispondere anche il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tari è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI medesima.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club